CAMERA DEI DEPUTATI N. 2405-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE **VEDOVATO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 19 luglio 1960 (*Stampato n.* ***1022***)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(PELLA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE

(TAVIANI)

COL MINISTRO *AD INTERIM* DEL TESORO

(TAMBRONI)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

(RUMOR)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

(COLOMBO)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

(DEL BO)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 21 luglio 1960

—

Accettazione ed esecuzione dell'Accordo internazionale del grano 1959, adottato a Ginevra il 10 marzo 1959

Presentata alla Presidenza il 20 marzo 1961

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'Accordo internazionale, del quale si propone l'accettazione e l'esecuzione, è l'ulteriore revisione dell'Accordo internazionale del grano concluso nel 1949, emendato e rinnovato nel 1953 e nel 1956 e, da ultimo, sottoposto a modifiche nella Conferenza internazionale del grano tenutasi a Ginevra dal 26 gennaio al 10 marzo 1959.

Le modifiche dell'originario Accordo rese necessarie dalla esperienza e dal cambiamento della situazione economica internazio-

nale, consistono principalmente nell'impegno dei paesi importatori ad acquistare presso i paesi esportatori membri dell'International Wheat Agreement (I.W.A.) una percentuale minima garantita dei propri fabbisogni commerciali globali da tutte le provenienze.

Sono previste clausole di salvaguardia per i paesi esportatori che, a causa di raccolti insufficienti, temano di non poter far fronte ai propri obblighi.

I nuovi opportuni adattamenti apportati all'atto internazionale dopo oltre un decennio di applicazione, non variano la struttura fondamentale dell'Accordo 1949, che risponde ad una sentita finalità della politica economica mondiale: quella della stabilizzazione dei prezzi delle più importanti derrate, e quella della garanzia, ai paesi produttori, di certi sbocchi, ed ai paesi consumatori, di forniture sicure.

Il Senato ha già autorizzato alla ratifica ed alla esecuzione dell'Accordo e le Commissioni competenti della Camera hanno già espresso i loro pareri favorevoli. E però mi permetto di chiedere che si ratifichi e si esegua l'Accordo internazionale del grano del 1959, adottato a Ginevra il 10 marzo 1959.

VEDOVATO, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare l'Accordo internazionale del grano 1959, adottato a Ginevra il 10 marzo 1959.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 35 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

L'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 3.000.000, farà carico allo stanziamento del capitolo n. 176 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1959-60 e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi futuri.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3

Identico.